

ACC

10000/132/95

253.2

Armistice - Ita

June - Aug. 1944

10000/132/95

253.2

Armistice - Italy's Conditions To France
June - Aug. 1944

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
POLITICAL SECTION
APO 394

Ref # 505RU

8 August 1944

MEMORANDUM TO: Lt Col HENRY H. CUMMING, A. C. of S., G-2,
Headquarters Peninsular Base Section,
APO 782.

SUBJECT : Italian Diplomat.

Thank you very much for your memorandum BPGHI of the
3rd August, which gave me the information I needed.

I have noted your paragraph 2 and Signor Rulli may
rest assured that his part in this affair will not come to the knowledge
of the Italian Government through any leakage on our part.

H. A. CACCLA
Vice-President
Political Section.

3553

SECRET.

In the memorandum of the 14th June which enclosed a copy of the Italian Armistice Conditions originally proposed for, but never delivered to, the French Government in June 1940, the source of this document was given as an Italian diplomat. Enquiries from Lt.-Col. Cumming have revealed that his name is Signor Guglielmo Rulli, who is a Counsellor in the Italian Foreign Office and said to be "a good solid type".

2. He requested Col. Cumming that his name should not be connected with the document in any way likely to lead to the disclosure to the Italian Government that he had given a State paper to the Allies.

3. In giving the name of the source, Lt.-Col. Cumming has particularly asked for an assurance that it shall not be divulged.

Political Section,
7.8.44.

355

SECRETHEADQUARTERS PENINSULAR BASE SECTION
A.P.O. 782

3 August 1944

DPGBI

Subject: Italian Diplomat.

*Papaz please*To : Harold A. Caccia, Esq., Vice President, Political Section,
Headquarters ACC, APO 394.

1. With reference to your letter of 30 July 1944, above subject, the diplomat in question is Rulli, Guglielmo, 40 Via Martelli, Rome, telephone 874660.

2. Signor Rulli requested me to promise that "his name should not be connected" with the document in any way likely to lead to the disclosure to the Italian government that he had given a State paper to the Allies. He does not consider his action as a betrayal of the Italian government, since he believes the document to be of only historical, and not of active political value today. Revelation of his part in such a transaction would, however, in his opinion, be likely to prejudice his professional career in the Italian diplomatic service.

3. May I have your assurance that his name will not be connected with the document in any way that might disclose his part in the affair to the Italian government?

Henry H. Cumming
HENRY H. CUMMING
Lt. Colonel, GSC
A. C. of S., G-2

? Give copies to British & American
representatives.
(reference Armistice conditions proposed for
France)

First ask France casually
SECRET *W. H. H. H. H.*

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
POLITICAL SECTION
APO 394

SECRET.

30th July, 1944.

SUBJECT: Italian Armistice Conditions originally
proposed for, but never delivered to,
French Government, June 1940.

TO : Lt.-Col. Henry H. Cumming, G.S.O.,
A.C. of S., G-2,
P.B.S.

Col. George S. Smith communicated to the Political Section of A.C.C. the document which you forwarded to him in your memorandum of the 14th June about the Italian Armistice conditions originally proposed for the French Government in June, 1940. In paragraph 2 of your memorandum you said that the source was an Italian diplomat who prepared the text. It would be of great interest to us to know the name of this diplomat, and we shall be grateful if you would let us know as soon as possible.

H. A. Caccia
Vice President
Political Section

253

35-9

130 July

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Memorandum per Mr. Caccia

The insertions referred
to in para. 2 of Col.
Cumming's letter have
been underlined in the
copies of the terms.

(PCH)

MAJOR RUSH

to

H. Minister 3548

~~CONFIDENTIAL~~~~CONFIDENTIAL~~ HC

HEADQUARTERS "S" FORCE
c/o APO 464
PM N.Y., N.Y.

14 June 1944

SUBJECT : Italian Armistice Conditions originally proposed for, but never delivered to, French Government, June 1940.

TO : Headquarters AAI, GSI. (Attention: Col. George S. Smith)

1. This document was secured from a confidential source during course of search for certain private papers of late Italian Foreign Minister, GALEAZZO CIANO. (This search is continuing, and a report thereon will be submitted at a later date)

2. Source, Italian Diplomat, who prepared text, states that this copy is only one in existence, since he personally destroyed all others. Insertions were typed by source from his marginal penciled additions, erased at his request.

3. Following is brief summary of purported circumstances in which these Armistice conditions were prepared and rejected: On June 16, 1940, MUSSOLINI went to MUNICH, where meeting with members of German General Staff established principles on which Armistice conditions for France were to be written. Texts were completed by June 22nd. When, however, German Armistice terms were presented to France, the territorial clauses were considerably reduced in severity from those agreed upon in principle at the MUNICH meeting of June 16th. MUSSOLINI thereupon telegraphed HITLER, suggesting that Italian terms be modified accordingly. HITLER replied in effect that whatever changes MUSSOLINI cared to make in the conditions would be certain to have his (Hitler's) approval.

MUSSOLINI, according to source was, from the start of ITALO-FRENCH Armistice negotiations, strongly pressed by BADOGLIO to present the most lenient terms possible to France, on the principle of the necessity of restoring friendly post-war relations with the French government and people.

Comment:

1. These undelivered Armistice conditions represent the extreme territorial claims upon France made by Italy, since not only CORSICA, TUNISIA and other overseas French territories were to be occupied,

~~CONFIDENTIAL~~~~CONFIDENTIAL~~

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

but a strip of Southern France from the Mediterranean to the Atlantic as well.

2. It is not possible at this time to check on the uniqueness of this document, but it is recommended that it be brought to the attention of the American and British Political representatives who were attached to "S" Force. (Mr. REBER and Mr. CACOLA)

Henry H. Cumming
HENRY H. CUMMING
Lt. Col. GSO
A.C. of S, G-2, PBS
(on temporary duty with "S" Force)

3846

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

HEADQUARTERS "S" FORCE
c/o APO 464
PM N.Y., N.Y.

14 June 1944

SUBJECT : Italian Armistice Conditions originally proposed for, but never delivered to, French Government, June 1940.

TO : Headquarters AAI, GSI, (Attention: Col. George S. Smith)

1. This document was secured from a confidential source during course of search for certain private papers of late Italian Foreign Minister, GALEAZZO CIANO. (This search is continuing, and a report thereon will be submitted at a later date)

2. Source, Italian Diplomat, who prepared text, states that this copy is only one in existence, since he personally destroyed all others. Insertions were typed by source from his marginal penciled additions, erased at his request.

3. Following is brief summary of purported circumstances in which these Armistice conditions were prepared and rejected: On June 16, 1940, MUSSOLINI went to MUNICH, where meeting with members of German General Staff established principles on which Armistice conditions for France were to be written. Texts were completed by June 22nd. When, however, German Armistice terms were presented to France, the territorial clauses were considerably reduced in severity from those agreed upon in principle at the MUNICH meeting of June 16th. MUSSOLINI thereupon telegraphed HITLER, suggesting that Italian terms be modified accordingly. HITLER replied in effect that whatever changes MUSSOLINI cared to make in the conditions would be certain to have his (Hitler's) approval.

MUSSOLINI according to source was, from the start of ITALO-FRENCH Armistice negotiations, strongly pressed by BADOGLIO to present the most lenient terms possible to France, on the principle of the necessity of restoring friendly post-war relations with the French government and people.

Comments:

1. These undelivered Armistice conditions represent the extreme territorial claims upon France made by Italy, since not only CORSICA, TUNISIA and other overseas French territories were to be occupied,

/s/ S.S.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

but a strip of Southern France from the Mediterranean to the Atlantic as well.

2. It is not possible at this time to check on the uniqueness of this document, but it is recommended that it be brought to the attention of the American and British Political representatives who were attached to "S" Force. (Mr. REBER and Mr. CACCIA)

HENRY H. CUMMING
Lt. Col. GSO
A.O. of S, G-2, PBS
(on temporary duty with "S" Force)

3544

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

PROTOCOLLO ANNESSO
CONTINENTE I DETTAGLI E LE CLAUSOLE DI ESECUZIONE
DELL'ARMISTIZIO FRA ITALIA E FRANCIA

-----00000-----

3543

I.- C L A U S O L E P O L I T I C O + M I L I T A R I

1°)-Demuncia immediata della alleanza politico-militare con la Gran Bretannia.

II.- C L A U S O L E M I L I T A R I - T E R R E S T R I

1°)-Cessazione delle ostilità per terra, per mare e per aria, a partire dalle ore ... del giorno (oppure "cessazione immediata") in tutti i teatri di operazione.

2°)-Smobilitazione totale dell'esercito francese, ed arretramento immediato di tutte le sue unità oltre una linea che corra parallelamente - alla distanza di 25 km.- al di là della linea che segna il margine esterno della zona che sarà occupata dalle truppe italiane.

Dette linee ed il ritmo dell'arretramento anzidetto delle truppe francesi sono precisati nel protocollo annesso.

3°)-Nel territorio francese metropolitano che non viene occupato dalle truppe italiane e germaniche, potranno essere mantenute in

.../...

35-2

servizio divisioni (di fanteria) e comandi di C.d'A., colle truppe e servizi di C.d'A. nelle formazioni ed effettivi di pace di prima della guerra. Dette unità debbono essere composte esclusivamente di contingenti francesi bianchi.

Nel territorio del nord Africa francese, esclusa la Tunisia, potranno essere mantenute in servizio divisioni di fanteria ed un comando di C.d'A. colle truppe e servizi di C.d'A. nelle formazioni ed effettivi di pace di prima della guerra. Riduzione delle forze francesi esistenti nella Siria a divisioni.

Lo S.M. Generale italiano si riserva il diritto (in solido con quello germanico, per quanto riguarda il territorio francese metropolitano e la Siria), di controllare che le unità francesi in questione siano mantenute nei limiti delle formazioni ed effettivi indicati.

4°)-L'armamento collettivo delle unità francesi in più di quelle di cui viene consentita, come detto sopra, l'esistenza, viene consegnato alle autorità militari italiane e germaniche.

I materiali da consegnare e le modalità di consegna vengono precisate nel protocollo

3541

esclusivamente di contingenti francesi bianchi.

Nel territorio del nord Africa francese, esclusa la Tunisia, potranno essere mantenute in servizio divisioni di fanteria ed un comando di C.d'A. colle truppe e servizi di C.d'A. nelle formazioni ed effettivi di pace di prima della guerra. Riduzione delle forze francesi esistenti nella Siria a divisioni.

Lo S.M. Generale italiano si riserva il diritto (in solido con quello germanico, per quanto riguarda il territorio francese metropolitano e la Siria), di controllare che le unità francesi in questione siano mantenute nei limiti delle formazioni ed effettivi indicati.

4°)-L'armamento collettivo delle unità francesi in più di quelle di cui viene consentita, come detto sopra, l'esistenza, viene consegnato alle autorità militari italiane e germaniche.

I materiali da consegnare e le modalità di consegna vengono precisate nel protocollo annesso.

5°)-Sgombero immediato del territorio francese metropolitano del nord Africa e della Siria e della costa francese del Mediterraneo delle unità e formazioni militari di qualsiasi genere, appartenenti all'Impero britannico.

.../...

3541

tannico.

Le unità e formazioni suddette che non abbiano lasciato, per una ragione qualsiasi, gli anzidetti territori entro.... giorni dalla cessazione delle ostilità, saranno consegnate alle autorità militari italiane e germaniche in qualità di prigionieri di guerra, con tutte le loro armi, veicoli, materiali e bagagli.

6°)-Disarmo e scioglimento immediato delle unità e formazioni militari, di qualsiasi genere, costituite da stranieri (a parte quelle di cui all'art.5) esistenti nel territorio francese e metropolitano, dell'Africa del nord ~~ed in~~ Siria. e nella costa francese del Somali.

Le unità e formazioni suddette che non abbiano lasciato, per una ragione qualsiasi, gli anzidetti territori entro.... giorni, dalla cessazione delle ostilità, saranno consegnate alle autorità militari italiane e germaniche in qualità di prigionieri di guerra con tutte le loro armi, quadrupedi, veicoli, materiali e bagagli.

7°)-Occupazione da parte delle truppe italiane:

- del territorio compreso fra la frontiera alpina, la frontiera svizzera, il fiume Saone, il fiume Rodano (sino al nord di

3540

giorni dalla cessazione delle ostilità, saranno consegnate alle autorità militari italiane e germaniche in qualità di prigionieri di guerra, con tutte le loro armi, veicoli, materiali e bagagli.

6°)-Disarmo e scioglimento immediato delle unità e formazioni militari, di qualsiasi genere, costituite da stranieri (a parte quelle di cui all'art.5) esistenti nel territorio francese e metropolitano, dell'Africa del nord ~~ed in~~ Siria. e nella costa francese del Somali

Le unità e formazioni suddette che non abbiano lasciato, per una ragione qualsiasi, gli anzidetti territori entro... giorni, dalla cessazione delle ostilità, saranno consegnate alle autorità militari italiane e germaniche in qualità di prigionieri di guerra con tutte le loro armi, quadrupedi, veicoli, materiali e bagagli.

5240

7°)-Occupazione da parte delle truppe italiane:

- del territorio compreso fra la frontiera alpina, la frontiera svizzera, il fiume Saone, il fiume Rodano (sino al nord di Avignone), e quindi una linea che, passando a nord di Nîmes, Montpellier, Narbonne e Perpignano, giunga alla frontiera spagnola;
- della Corsica;

.../...

8°)-Obbligo per le autorità francesi di lasciare nei territori indicati nel n° 7 tutte le fortificazioni con le armi, munizioni ed installazioni, tutti gli impianti ed edifici militari con i loro annessi mobili ed immobili, tutti gli impianti e macchinari industriali di qualsiasi specie, tutti gli impianti e materiali mobili ferroviari, tutti gli impianti e materiali fluviali, tutti gli approvvigionamenti in viveri, foraggi, materie prime, carburanti solidi, liquidi e simili che vi esistano, all'atto della conclusione dell'armistizio, nella quantità e nelle condizioni in cui si trovano, senza arrecarvi danneggiamenti di sorta. Tutti gli impianti, macchinari, approvvigionamenti di cui sopra, di proprietà delle forze armate francesi, saranno messi a disposizione di quelle italiane. Obbligo per le autorità francesi di lasciare le vie rotabili e loro opere d'arte dei territori di cui al N° 7 nelle condizioni in cui si trovano all'atto della conclusione dell'armistizio.

9°)-Nei territori di cui al n° 7 saranno lasciati in posto e vi rimarranno durante il pe_

.../...

3539

- della Tunisia , invi compreso il dipartimento di Costantina e le principali località della corrispondente ~~est~~ parte dei territori delle oasi ad ovest della libia .
- delle principali località militarmente presidiate dalla Francia a sud della libia particolarmente nelle regioni del Tibesti , Borku , Enuedi, regioni del Tchad e dell'Ubangi Ebasi sino al fiume Ubangi .
- della costa francese dei Somali .

I dettagli della linea di cui sopra e le modalità di occupazione dei territori summenzionati appaiono nel protocollo annesso .

- 5 -

riodo di occupazione gli enti e persona_

li seguenti:

a)-funzionari delle Prefetture, sottopre_
fetture e municipi;

b)-funzionari delle varie altre amministra_
zioni statali;

c)-funzionari e personale della gendarmeria,
della polizia statale e municipale, de_
gli agenti delle dogane, delle guardie
carcerarie, ecc. nella stessa quantità
che vi esisteva prima dello scoppio delle
ostilità;

d)-funzionari e personale delle ferrovie stata_

li e d'altro genere nella stessa quantità
che vi esisteva prima dello scoppio delle
ostilità;

e)-pompieri, enti e personale ospitaliero ed
assistenziale, e simili.

Il personale di cui in a) e in b) continuerà
ad amministrare i territori occupati dalle
truppe italiane, nelle condizioni normali, ^{in conformità delle leggi francesi} sem_
pre quando non siano in contrasto con le dispo_
sizioni d'ordine pubblico impartite dalle auto_
rità militari italiane.

Il personale di cui in c), in d) ed in e) conti_
nuerà nelle sue funzioni normali con l'avver_
tenza di cui sopra.

Tutto il personale anzi menzionato sarà sotto
il controllo dei comandi italiani.

3537

- a)-fetture e municipi;
- b)-funzionari delle varie altre amministra-
zioni statali;
- c)-funzionari e personale della gendarmeria,
della polizia statale e municipale, de-
gli agenti delle dogane, delle guardie
carcerarie, ecc. nella stessa quantità
che vi esisteva prima dello scoppio delle
ostilità;

d)-funzionari e personale delle ferrovie stata-
li e d'altro genere nella stessa quantità
che vi esisteva prima dello scoppio delle

ostilità;

- e)-pompieri, enti e personale ospitaliero ed
assistenziale, e simili.

Il personale di cui in a) e in b) continuerà
ad amministrare i territori occupati dalle
truppe italiane, nelle condizioni normali, sem-
pre quando non siano in contrasto con le dispo-
sizioni d'ordine pubblico impartite dalle auto-
rità militari italiane.

Il personale di cui in c), in d) ed in e) conti-
nuerà nelle sue funzioni normali con l'avver-

tenza di cui sopra.

Tutto il personale anzi menzionato sarà sotto
il controllo dei comandi italiani.

10°)- Diritto per le truppe italiane di muovere li-
beramente sulle vie rotabili, ferroviarie e
fluviali dei territori francesi metropolitani
dell'Africa del nord e della Siria non occupa-
ti dalle dette truppe.

.../...

in conformità delle leggi
francesi

3937

Diritto per le truppe italiane di occupare in detti territori tutte le località e punti ritenuti dai comandi di tali truppe necessari per il prosieguo delle operazioni contro altri Stati o per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Diritto per le truppe italiane di eseguire requisizioni a pagamento, in tutti i territori francesi in cui si troveranno.

11°)-Messa in libertà immediata e rimpatrio senza reciprocità dei prigionieri di guerra italiani e di tutti i sudditi italiani comunque ed in qualsiasi territorio francese arrestati od internati per motivi politici o per ragioni conseguenti allo stato di guerra.

12°)-Annullamento di tutti i contratti di acquisto o di cessione di materiale militare dallo stesso all'estero.

13°)-I militari francesi feriti ed ammalati intrasportabili, in cura nei territori occupati dalle truppe italiane, rimarranno sul posto affidati a personale francese, con tutto il materiale di cura necessario.

14°)-Tutte le clausole di cui sopra applicabili alle forze italiane della R. Marina e della R. Aeronautica valgono anche per esse.

necessari per il mantenimento
ni contro altri Stati o per il mantenimento
dell'ordine pubblico.

Diritto per le truppe italiane di eseguire
requisizioni a pagamento, in tutti i terri-
tori francesi in cui si troveranno.

11°)-Messa in libertà immediata e rimpatrio sen-
za reciprocità dei prigionieri di guerra
italiani e di tutti i sudditi italiani comun-
que ed in qualsiasi territorio francese arre-
stati od internati per motivi politici o per
ragioni conseguenti allo stato di guerra.

12°)-Annullamento di tutti i contratti di acqui-
sto o di cessione di materiale militare dal-
lo all'estero.

13°)-I militari francesi feriti ed ammalati intra-
sportabili, in cura nei territori occupati dal-
le truppe italiane, rimarranno sul posto affi-
dati a personale francese, con tutto il mate-
riale di cura necessario.

14°)-Tutte le clausole di cui sopra applicabili al-
le forze italiane della R. Marina e della R. Ae-
ronautica valgono anche per esse.

15 Clausola di interdipendenza con l'armistizio tedesco ,

3536

III.- CLASSIFICAZIONE MILITARE - NAVALI

- 1°) - Comunicazione esatta e dettagliata della consistenza e dislocazione e dei movimenti in corso di tutte le unità della marina francese, secondo quanto è precisato nell'annesso protocollo.
- 2°) - Internamento delle forze navali francesi dislocate nel Mediterraneo, nelle acque del l'Atlantico meridionale, in mar Rosso e nel l'Oceano Indiano rispettivamente nei porti di Tolone, Casablanca e Gibuti sotto la sorveglianza delle forze armate italiane, secondo le modalità di dettaglio stabilite nell'annesso protocollo.
Smobilitazione delle forze navali sopra elencate, lasciando a bordo il solo personale necessario per la sorveglianza, determinato dalle autorità navali italiane.
Inutilizzazione parziale delle navi, mettendole in condizioni di non poter muovere, nè svolgere attività offensiva, mediante lo sbarco integrale di combustibili, acqua, munizionamento ed armi subacquee e mediante la rimozione di strumenti della direzione del tiro, parti di macchinari e di armi ecc.
- 3°) - Sgombero immediato dai territori francesi metropolitani, del nord Africa, coloniali e sotto mandato, delle forze navali di qualsiasi categoria appartenenti all'Impero Britannico.

3555
sotto protettorato

francese, secondo quanto è precisato nell'annesso protocollo.

2°) - Internamento delle forze navali francesi dislocate nel Mediterraneo, nelle acque dell'Atlantico meridionale, in mar Rosso e nell'Oceano Indiano rispettivamente nei porti di Tolone, Casablanca e Gibuti sotto la sorveglianza delle forze armate italiane, secondo le modalità di dettaglio stabilite nell'annesso protocollo.

Smobilitazione delle forze navali sopra elencate, lasciando a bordo il solo personale necessario per la sorveglianza, determinato dalle autorità navali italiane. Inutilizzazione parziale delle navi, mettendo le in condizioni di non poter muovere, né svolgere attività offensiva, mediante lo sbarco integrale di combustibili, acqua, munizionamento ed armi subacquee e mediante la rimozione di strumenti della direzione del tiro, parti di macchinari e di armi ecc.

3°) - Sgombero immediato dai territori francesi sotto protettorato

metropolitani, del nord Africa, coloniali e sotto mandato, delle forze navali di qualsiasi genere appartenenti all'Impero britannico. Per il caso di ritardo vale il n. 5 del Capo II° del presente protocollo.

....

sotto protettorato

- 4°) - Smobilitazione di tutte le basi navali esistenti nei territori francesi metropolitani, del nord Africa, coloniali e sotto mandato.
- 5°) - Occupazione da parte delle forze armate italiane, oltre che delle basi navali e degli impianti portuali esistenti nei territori di cui al par. 7° delle Clausole militari, anche delle basi navali e dei porti di Algeri, Orano e Mersel Kebir, Casablanca, nonché degli altri punti strategici che saranno ritenuti indispensabili per la condotta delle operazioni.
- 6°) - Neutralizzazione, e facoltà di occupazione da parte delle forze armate italiane, di Beirut.
- 7°) - Sospensione controllata dell'ulteriore costruzione od allestimento di navi da guerra di superficie e subacquee, parti di navi, armi di ogni genere, munizionamento, apparati motori ed evaporatori, apparecchiature di bordo ecc.: dovrà essere data comunicazione dettagliata dell'anzidetto materiale navale in corso di costruzione e di allestimento, nonché delle località di costruzione od allestimento.
- 8°) - Libertà di uso delle acque territoriali francesi da parte delle forze navali e della marina mercantile italiana, con possibilità di dragaggio dei campi minati e di rimozione delle ostruzioni - le cui esatte posizioni dovranno essere indicate dal Governo fran-

3534

italiane, oltre che
gli impianti portuali esistenti nel territo-
ri di cui al par. 7° delle Clausole militari,
anche delle basi navali e dei porti di Alge-
ri, Orano e Mersel Kebir, Casablanca, nonché
degli altri punti strategici che saranno ri-
tenuti indispensabili per la condotta delle
operazioni.

6°) - Neutralizzazione, e facoltà di occupazione
da parte delle forze armate italiane, di Beirut.

7°) - Sospensione controllata dell'ulteriore co-
struzione od allestimento di navi da guerra di
superficie e subacquee, parti di navi, armi
di ogni genere, munizionamento, apparati moto-
ri ed evaporatori, apparecchiature di bordo ecc.:
dovrà essere data comunicazione dettagliata del-
l'anzidetto materiale navale in corso di co-
struzione e di allestimento, nonché delle lo-
calità di costruzione od allestimento.

8°) - Libertà di uso delle acque territoriali
francesi da parte delle forze navali e della
marina mercantile italiana, con possibilità
di dragaggio dei campi minati e di rimozione
delle ostruzioni - le cui esatte posizioni
dovranno essere indicate dal Governo fran-
cese, senza diritto a sollevare alcuna que-
stione di neutralità, secondo quanto è pre-
cisato nell'annesso protocollo - con la fa-
coltà di ricorrere a questo scopo all'impie-
go del naviglio speciale appartenente alla
marina francese.

rispetto di

5534

.../...

9°) - Restituzione di tutte le navi mercantili italiane detenute dalla Francia.

10°) - Durante l'armistizio le autorità navali italiane avranno facoltà di esercitare il diritto di visita su tutto il traffico mercantile diretto da e per i porti francesi metropolitani, del nord Africa, coloniali e sotto mandato, ed il conseguente diritto di cattura ogni qual volta la natura del carico risulti inconciliabile con le clausole politiche, militari, navali ed aeronautiche del protocollo d'armistizio.

11°) - Per quanto riguarda le forze aeree della Marina francese, esse debbono essere considerate a tutti gli effetti incluse nelle clausole aeronautiche.

sotto protettorato

333

- 1°) Comunicazione esatta e dettagliata di tutte le forze aeree francesi britanniche o straniere esistenti al momento della conclusione dell'armistizio nel territorio francese metropolitano, del nord Africa, della Siria e dello cosin del Somali.
- 2°) Smobilitazione di comandi e reparti aerei in tutti i teatri d'operazione.
Analogo smobilitazione di tutte le basi aeree (aeroporli permanenti e di manovra)
- 3°) Consegna alle truppe Italiane e Germaniche di tutto il materiale di volo dei reparti militari, (comprese le scorte, le parti di ricambio per apparecchi e motori, strumenti ed installazioni varie, armi, accessori e le munizioni comunque classificabili ad uso aeronautico) dislocato nei territori di cui al n°1) del presente capitolo IV°.
- 4°) Sgombero immediato dei territori di cui al n° 1) del presente capitolo IV° di tutte le formazioni aeree appartenenti all'Impero Britannico.
Per il caso di ritardo vale l'articolo 5 del capitolo I° del presente protocollo.
- 5°) Disarmo e scioglimento immediato delle formazioni aeree costituite da stranieri (a parte quelle dell'articolo 4) esistenti nei territori di cui all'art.1.
Per il caso di ritardo vale l'art.5 del capitolo I° del presente protocollo.

3522

- 20) Mobilitazione di comandi e reparti aerei in tutti i teatri d'operazione.
Analogà mobilitazione di tutte le basi aeree (aerporti permanenti e di manovra)
- 30) Consegna alle truppe Italiane e Germaniche di tutto il materiale di volo dei reparti militari, (comprese le scorte, le parti di ricambio per apparecchi e motori, strumenti ed installazioni varie, armi, accessori e le munizioni comunque classificabili ad uso aeronautico) dislocato nei territori di cui al n°1) del presente capitolo IV°.
- 40) Sgombero immediato dai territori di cui al n° 1) del presente capitolo IV° di tutte le formazioni aeree appartenenti all'Impero Britannico.
Per il caso di ritardo vale l'articolo 5 del capitolo I° del presente protocollo.
- 50) Disarmo e scioglimento immediato delle formazioni aeree costituite da strutture (a parte quelle dell'articolo 4) esistenti nei territori di cui all'art.1.
Per il caso di ritardo vale l'art.5 del capitolo I° del presente protocollo.
- 60) Libero uso e facoltà di eventuale occupazione di parte o di tutte le basi aeree, militari, civili (permanenti e di manovra) esistenti nel territorio francese metropolitano, nei territori del nord Africa, della Siria e della costa del Somal, necessarie per la con-

...//..

3112

dotta di operazioni belliche contro altro Stato o per il mantenimento dell'ordine pubblico.

7°) Consegna in perfetta efficienza e con tutta la loro attrezzatura tecnico-logistica (depositi lubrificanti e carburanti e di munizioni annessi), delle basi aeree esistenti nel territorio di occupazione Italiana.

8°) Cessazione dell'attività industriale aeronautica e costruttiva, in ogni branca (aeroplani, motori, strumenti, accessori, armi, munizioni, prodotti chimici, esplosivi, ecc.) fino alla conclusione della pace, nelle fabbriche metro olitane francesi ed in quelle del nord Africa.

9°) Messa a disposizione delle scorte di materie prime di qualsiasi natura esistenti presso le ditte aeronautiche o in corso di ricezione dalle ditte stesse, nei territori di occupazione Italiana.

Divieto di uscita dalle fabbriche di qualsiasi materiale aeronautico in qualsiasi stato di lavorazione esso si trovi.

10°) Messa a disposizione delle autorità Italiane, nel territorio di occupazione, di tutte le industrie e le fabbriche aeronautiche.

11°) Divieto di ogni attività di volo, militare e civile, per la durata dell'armistizio, nel territorio francese metropolitano, del nord Africa, nella Siria e nella costa del Somali.

3531

munizioni annessi), delle basi aeree esistenti nel territorio di occupazione Italiana.

8°) Cassazione dell'attività industriale aeronautica e costruttiva, in ogni branca (aeroplani, motori, strumenti, accessori, armi, munizioni, prodotti chimici, esplosivi, ecc.) fino alla conclusione della pace, nelle fabbriche metropolitane francesi ed in quelle del nord Africa.

9°) Messa a disposizione della scorta di materie prime di qualsiasi natura esistenti presso le ditte aeronautiche o in corso di ricezione dalle ditte stesse, nei territori di occupazione Italiana.

Divieto di uscite dalle fabbriche di qualsiasi materiale aeronautico in qualsiasi stato di lavorazione esso si trovi.

10°) Messa a disposizione delle autorità Italiane, nel territorio di occupazione, di tutte le industrie e le fabbriche aeronautiche.

11°) Divieto di ogni attività di volo, militare e civile, per la durata dell'armistizio, nel territorio francese metropolitano, del nord Africa, nella Siria e nella costa del Somali.

3501

V.- CLAUSOLE FINANZIARIE

- 1°)- Sotto riserva di ogni ulteriore reclamo da parte dei governi italiano e germanico, è ammesso il principio delle riparazioni dei danni apportati a beni italiani e germanici di qualsiasi genere, sia nei territori italiani e germanici, sia nei territori francesi in genere.
- 2°)- Durante l'armistizio il governo francese non potrà distrarre, alienare, o trasferire alcuna specie di valori pubblici.

VI.- CLAUSOLE D'ORDINE GENERALE

1°)- L'armistizio durerà 40 giorni dalla data della sua conclusione con facoltà di rinnovo.

Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due alte parti contraenti con preavviso di quarantotto ore.

2°)- Per assicurare la migliore esecuzione di tutte le clausole della presente convenzione è ammessa la costituzione di una "Commissione d'armistizio italo-francese" permanente, sotto l'alta autorità del Comando Supremo italiano.

1.6.6.3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I.- PROTOCOLLO ANNESSO - CLAUSOLE MILITARI TERRESTRI

1°)- A partire dal momento stabilito per la cessazione delle ostilità, le truppe italiane si asterranno dall'avanzare oltre la linea a tale istante da esse raggiunta. Le truppe francesi e quelle alleate della Francia si ritireranno immediatamente a 10 km. dalla linea suddetta.

Quelle fra dette truppe francesi ed alleate che, in detto, momento si trovassero al di qua della linea raggiunta dalle truppe italiane, saranno considerate come prigioniere di guerra.

2°)- L'armamento da consegnare alle truppe italiane secondo l'art. 4 delle clausole militari terrestri del protocollo comprende: equipaggiamento individuale e collettivo, sciabole-baionette, sciabole, pistole, moschetti o carabine, fucili, pistole mitragliatrici, fucili mitragliatori, fucili antitacco, mitragliatrici, mortai, lanciabombe, pezzi di qualsiasi tipo e calibro, mezzi di collegamento, biciclette, motociclette, tricicli, autoveicoli di qualsiasi genere, carreggio ippomobile, cucine rotabili, quadripedi da sella, da soma e da traino, con i relativi finimenti, che siano esuberanti alle formazioni ed effettivi di pace di anteguerra delle truppe che la Francia può -in

linee si asterranno dall'avanzare oltre la linea a tale istante da esse raggiunta. Le truppe francesi e quelle alleate della Francia si ritireranno immediatamente a 10 km. dalla linea suddetta.

Quelle fra dette truppe francesi ed alleate che, in detto, momento si trovassero al di qua della linea raggiunta dalle truppe italiane, saranno considerate come prigioniere di guerra.

2°)- L'armamento da consegnare alle truppe italiane secondo l'art. 4 delle clausole militari terrestri del protocollo comprende: equipaggiamento individuale e collettivo, sciabole-baionette, sciabole, pistole, moschetti o carabine, fucili, pistole mitragliatrici, fucili mitragliatori, fucili antiaereo, mitragliatrici, mortai, lanciabombe, pezzi di qualsiasi tipo e calibro, mezzi di collegamento, biciclette, motociclette, tricicli, autoveicoli di qualsiasi genere, carrozzeria ippomobile, cucine rotabili, quadripedi da sella, da soma e da traino, con i relativi finimenti, che siano esuberanti alle formazioni ed effettivi di pace di anteguerra delle truppe che la Francia può avere in base all'art.3 delle clausole militari terrestri del protocollo-mantenere nel territorio metropolitano, nell'Africa del nord ed in Siria.

I pezzi di artiglieria di calibro superiore

....

3323

al 155, le autoblindo e veicoli similari armati ed i carri armati di qualsiasi tipo saranno consegnati alle truppe italiane e germaniche nella loro totalità: ossia saranno a dette truppe consegnati anche quelli fra i suddetti materiali che organicamente apparterrebbero alle unità di cui all'art.3 suddetto.

Debbono essere consegnate tutte le munizioni meno giornate di fuoco per le armi in dotazione alle truppe che potranno, giusto l'art.3 delle clausole militari terrestri del protocollo, essere mantenute in servizio.

Quelli fra i materiali suddetti - sia presso truppe che evacuano detto territorio, sia comunque giacenti - che si trovano in territori di occupazione italiana saranno raccolti, per cura delle autorità francesi, e consegnati ai comandi italiani sopraggiunti secondo modalità che saranno fissate di comune accordo.

I rimanenti materiali saranno consegnati in prossimità della linea marginale della occupazione italiana o germanica con modalità che saranno fissate d'accordo fra le commissioni militari italo-francesi o germano-francesi di cui in seguito.

Tale consegna dovrà avvenire entro 30 giorni

3123

po saranno consegnati alle truppe italia-
ne e germaniche nella loro totalità: os-
sia saranno a dette truppe consegnati an-
che quelli fra i suddetti materiali che
organicamente apparterrebbero alle unità
di cui all'art.3 suddetto.

Debbono essere consegnate tutte le muni-
zioni meno giornate di fuoco
per le armi in dotazione alle truppe che
potranno, giusto l'art.3 delle clausele
militari terrestri del protocollo, essere
mantenute in servizio.

Quelli fra i materiali suddetti - sia pres-
so truppe che evacuano detto territorio,
sia comunque giacenti - che si trovano in
territori di occupazione italiana saranno
raccolti, per cura delle autorità francesi,
e consegnati ai comandi italiani sopraggiun-
genti secondo modalità che saranno fissate di
comune accordo.

I rimanenti materiali saranno consegnati in
prossimità della linea marginale della oc-
cupazione italiana o germanica con modalità
che saranno fissate d'accordo fra le commis-
sioni militari italo-francesi o germano-fran-
cesi di cui in seguito.

Tale consegna dovrà avvenire entro 30 giorni
dalla data di armistizio.

3°)- La occupazione da parte delle truppe italia-
ne delle zone di cui all'art.7 delle clausele
militari terrestri del protocollo avverrà pro-

.../...

3127

gressivamente in corrispondenza dello sgombero di detti territori da parte delle truppe francesi.

Le modalità saranno fissate in dettaglio dalla commissione militare italo-francese di cui in seguito sulla base di mantenere sempre una striscia di 10 km. fra la coda delle truppe francesi in sgombero e la testa di quelle italiane avanzanti.

Ciò nel più breve tempo possibile.

Le autorità francesi, a mezzo delle forze di gendarmeria e di polizia che possono (giusto l'art.9 delle clausole militari del protocollo) rimanere nella zona occupata, ed in caso di necessità con distaccamenti speciali di gendarmeria e di polizia da ritirare poi al momento opportuno, dovranno mantenere l'ordine pubblico e l'integrità degli impianti, materiali, macchinari ed approvvigionamenti da cedere fino all'arrivo delle truppe italiane.

I comandi italiani hanno però il diritto, quando lo giudichino necessario, di ordinare alle truppe italiane di sopravanzare le truppe francesi in sgombero, e di percorrere, colle proprie scelte, a scopo di controllo, in qualsiasi momento, la zona

3526

Le modalità saranno fissate in detta
glio dalla commissione militare italo-
francesè di cui in seguito sulla base
di mantenere sempre una striscia di 10
km. fra la coda delle truppe francesi
in sgombero e la testa di quelle italia-
ne avanzanti.

Ciò nel più breve tempo possibile.

Le autorità francesi, a mezzo delle for-
ze di gendarmeria e di polizia che pos-
sono (giusto l'art.9 delle clausole mili-
tari del protocollo) rimanere nella zona
occupata, ed in caso di necessità con di-
staccamenti speciali di gendarmeria e di
polizia da ritirare poi al momento oppor-
tuno, dovranno mantenere l'ordine pubbli-
co e l'integrità degli impianti, materia-
li, macchinari ed approvvigionamenti da
cedere fino all'arrivo delle truppe ita-
liane.

I comandi italiani hanno però il diritto,
quando lo giudichino necessario, di ordi-
nare alle truppe italiane di sopravanzare
le truppe francesi in sgombero, e di per-
correre, colle proprie scelte, a scopo di
controllo, in qualsiasi momento, la zona
da occupare.

Le autorità francesi debbono scaricare im-
mediatamente le interruzioni esistenti nei
territori che debbono essere occupati dal-
le truppe italiane.

.../....

3526

4°)- La linea marginale esterna del territorio francese metropolitano da occupare da parte delle truppe italiane appare dalla carta annessa.

L'occupazione della Corsica, Tunisia e Costa francese dei Somali sarà integrale.

5°)- L'esercizio delle vie e mezzi di trasporto collettivo, e delle trasmissioni, nei territori occupati dalle truppe italiane, sarà regolato dai comandi militari italiani mediante propri organi direttivi ed esercitati dal personale civile francese di cui all'art.9 delle clausole militari del protocollo.

Nel caso di trasporti militari italiani al di là della zona di occupazione, le autorità francesi daranno loro la precedenza su qualsiasi altro traffico e dovranno assicurarne la perfetta esecuzione. Tali trasporti saranno a carico del Governo francese.

6°)- Le modalità ed il pagamento delle requisizioni effettuate dalle autorità militari italiane nei territori di occupazione saranno regolate dalle disposizioni militari italiane in vigore.

7°)- All'alloggiamento dei comandi e truppe italiane di occupazione provvederanno gratuitamente le autorità locali francesi.

3523

L'occupazione della Corsica, Tunisia e 60
sta francese dei Somali sarà integrale.

5°)- L'esercizio delle vie e mezzi di trasporto collettivo, e delle trasmissioni, nei territori occupati dalle truppe italiane, sarà regolato dai comandi militari italiani mediante propri organi direttivi ed esercitati dal personale civile francese di cui all'art.9 delle clausole militari del protocollo.

Nel caso di trasporti militari italiani al di là della zona di occupazione, le autorità francesi daranno loro la precedenza su qualsiasi altro traffico e dovranno assicurarne la perfetta esecuzione. Tali trasporti saranno a carico del Governo francese.

6°)- Le modalità ed il pagamento delle requisizioni effettuate dalle autorità militari italiane nei territori di occupazione saranno regolate dalle disposizioni militari italiane in vigore.

7°)- All'alloggiamento dei comandi e truppe italiane di occupazione provvederanno gratuitamente le autorità locali francesi.

Il vettovagliamento di detti comandi e truppe (razioni viveri, foraggi, legna, paglia, ecc.) sarà a carico del Governo francese.

.../...

- 5

- 8°)- Al fine di regolare tutte le questioni riguardanti l'applicazione del protocollo annesso sarà costituita una "Commissione mista italo-francese" per ognuno dei territori di occupazione italiana (territorio metropolitano - Corsica - Tunisia - Costa francese dei Somali). Ogni commissione potrà, a seconda dei bisogni, delegare parte dei propri poteri a speciali sottocommissioni.
- 9°)- Ogni danno che risulti arrecato volontariamente o per negligenza alle armi, materiali, impianti ecc. da lasciare nelle zone di occupazione o da consegnare alle truppe italiane, sarà considerato gravissimo ma infrazione alle clausole d'armistizio.
- 10°)- Tutte le clausole di cui sopra applicabili alle forze italiane della R.Marina e della R.Aeronautica valgono anche per esse.

3524

II.-

PROTOCOLLO ANNESSO

CLAUSOLE MILITARI NAVALI

1°) - Per l'ora della cessazione delle ostilità il Governo francese dovrà avere fornito a mezzo radio, dalla sede del Governo stesso, a Radio San Paolo (Roma) le indicazioni di cui al par. 1° delle Clausole Navali.

2°) - Il concentramento delle forze navali, di cui al par. 2° delle Clausole Navali, nei porti di Tolone, Casablanca e Gibuti dovrà avvenire entro 48 ore dalla cessazione delle ostilità. Le sole forze dislocate a Beirut (od in località lontane dei teatri atlantico ed indiano) potranno raggiungere Tolone (od i rispettivi porti di concentramento di Casablanca e Gibuti) entro 96 ore (od il minimo tempo necessario per raggiungere il porto) dalla cessazione delle ostilità. Le unità che non potranno prendere il mare saranno disarmate nei porti di residenza e poste sotto il controllo delle forze armate italiane.

3°) - La smobilitazione e la parziale inutilizzazione delle unità navali, secondo quanto è detto al comma 2 e 3 del par. 2° delle Clausole Navali, saranno effettuate gradualmente, a partire dalle navi maggiori, secondo modalità di dettaglio ed entro i termini di tempo che saranno fissati dalle autorità

3522

zo radio, dalla sede del Governo stesso, a Radio San Paolo (Roma) le indicazioni di cui al par. 1° delle Clausole Navali.

2°) - Il concentramento delle forze navali, di cui al par. 2° delle Clausole Navali, nei porti di Tolone, Casablanca e Gibuti dovrà avvenire entro 48 ore dalla cessazione delle ostilità. Le sole forze dislocate a Petrut (od in località lontane dei teatri atlantico ed indiano) potranno raggiungere Tolone (od i rispettivi porti di concentramento di Casablanca e Gibuti) entro 96 ore (od il minimo tempo necessario per raggiungere il porto) dalla cessazione delle ostilità. Le unità che non potranno prendere il mare saranno disarmate nei porti di residenza e poste sotto il controllo delle forze armate italiane.

3°) - La smobilitazione e la parziale inutilizzazione delle unità navali, secondo quanto è detto al comma 2 e 3 del par. 2° delle Clausole Navali, saranno effettuate gradualmente, a partire dalle navi maggiori, secondo modalità di dettaglio ed entro i termini di tempo che saranno fissati dalle autorità italiane.

4°) - La smobilitazione delle basi navali e la loro occupazione da parte delle forze armate italiane, di cui al par. 4° e 5° delle Clay

.../...

3522

sole Navali, si svolgeranno entro i limiti di tempo e secondo le modalità di dettaglio indicati nel Cap. Clausole militari del PRO tocollo annesso.

5°) - La neutralizzazione del porto di Beirut (par. 6° delle Clausole Navali) dovrà essere effettuata immediatamente con la cessazione delle ostilità.

6°) - Gli elementi relativi al materiale navale in costruzione od in allestimento ed alle rispettive località, di cui al par. 7° delle Clausole Navali, dovranno essere consegnati dal Governo francese entro 10 giorni dalla cessazione delle ostilità.

7°) - Il Governo francese dovrà consegnare, entro 48 ore dalla cessazione delle ostilità, le indicazioni (cfr. par. 7° delle Clausole Navali) relative ai campi minati ed alle istruzioni:

a) esistenti nelle acque territoriali (e relativi porti) metropolitane, del nord Africa, dei territori coloniali e sotto mandato;

b) sistemate nelle acque territoriali italiane;

c) sistemate nelle acque dei teatri operativi mediterranei ed extra-mediterranei, al di fuori del limite di 3 miglia dalle coste di altri stati belligeranti o neutrali.

5°) - La neutralizzazione del porto di Beirut (par. 6° delle Clausole Navali) dovrà essere effettuata immediatamente con la cessazione delle ostilità.

6°) - Gli elementi relativi al materiale navale in costruzione od in allestimento ed alle rispettive località, di cui al par. 7° delle Clausole Navali, dovranno essere consegnati dal Governo francese entro 10 giorni dalla cessazione delle ostilità.

7°) - Il Governo francese dovrà consegnare, entro 48 ore dalla cessazione delle ostilità, le indicazioni (cfr. par. 7° delle Clausole Navali) relative ai campi minati ed alle disposizioni:

a) esistenti nelle acque territoriali (e relativi porti) metropolitane, del nord Africa, dei territori coloniali e sotto mandato;

b) sistemate nelle acque territoriali italiane;

c) sistemate nelle acque dei teatri operativi mediterranei ed extra-mediterranei, al di fuori del limite di 3 miglia dalle coste di altri stati belligeranti o neutrali.

8°) - La restituzione delle navi mercantili italiane, di cui al par. 9° delle Clausole Navali, dovrà essere effettuata entro 8 giorni a partire dalla cessazione delle ostilità secondo modalità di dettaglio che saranno stabilite.

....

90) - Al fine di regolare tutte le questioni riguardanti l'applicazione del protocollo e del protocollo annesso sarà costituita una Commissione navale italo-francese. Detta Commissione potrà, a seconda dei bisogni, delegare parte dei propri poteri a speciali Sottocommissioni.

0213

III.- PROTOCOLLO ANNESSO

CLAUSELE MILITARI AERONAUTICHE

1°) - Per l'ora della cessazione delle ostilità il Governo francese dovrà avere fornito a mezzo radio, dalla sede del Governo stesso, a Radio S. Paolo (Roma), le indicazioni di cui al paragrafo 1 delle clausole aeronautiche, disponendo nel tempo stesso che il materiale di volo di tali forze aeree, sia mantenuto intatto ed efficiente fino alla occupazione effettiva dei vari territori suddetti per parte delle truppe italiane.

2°) - I serbatoi di tutte le macchine aeree come di tutti gli automezzi delle basi debbono essere completamente vuotati di carburanti.

3°) - La consegna dei materiali di volo dei reparti aerei verrà regolarmente fatta dal comandante di ciascuna base alle autorità aeronautiche militari italiane competenti.

4°) - Analogamente efficienti nel terreno di sedime, nelle attrezzature, negli impianti fissi e mobili, nei manufatti, dovranno essere tenute le basi aeree di cui agli art. 6 e 7 delle clausole aeronautiche.

Quelle di cui al n. 7 verranno regolarmente consegnate in analogia a quanto detto per i materiali di volo, dal comandante della base

3519

a mezzo radio, dalla sede del Governo stesso, a Radio S. Paolo (Roma), le indicazioni di cui al paragrafo 1 delle clausole aeronautiche, disponendo nel tempo stesso che il materiale di volo di tali forze aeree, sia mantenuto intatto ed efficiente fino alla occupazione effettiva dei vari territori suddetti per parte delle truppe italiane.

2°) - I serbatoi di tutte le macchine aeree come di tutti gli automezzi delle basi debbono essere completamente vuotati di carburanti.

3°) - La consegna dei materiali di volo dei reparti aerei verrà regolarmente fatta dal comandante di ciascuna base alle autorità aeronautiche militari italiane competenti.

4°) - Analogamente efficienti nel terreno di sede, nelle attrezzature, negli impianti fissi e mobili, nei manufatti, dovranno essere tenute le basi aeree di cui agli art. 6 e 7 delle clausole aeronautiche. Quelle di cui al n. 7 verranno regolarmente consegnate in analogia a quanto detto per i materiali di volo, dal comandante della base rispettiva.

5°) - L'occupazione delle basi aeree per parte delle forze armate italiane e la consegna del materiale di volo di cui ai paragrafi

.../...

- 2 -

2°, 3° e 7° delle clausole aeronautiche, saranno effettuate gradualmente, secondo modalità di dettaglio ed entro i termini di tempo indicati nel capitolo clausole militari del protocollo annesso.

6°) - Al fine di regolare tutte le questioni riguardanti l'applicazione del protocollo e del protocollo annesso, sarà costituita una Commissione aeronautica italo-francese. Detta Commissione, a seconda dei bisogni, potrà delegare parte dei propri poteri a speciali Sottocommissioni.

8113

i 6 8 2